

LEGGE REGIONALE 03 luglio 2020, n. 26

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 legge regionale 6 giugno 2019, n. 21

"Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 è inserito il seguente:

"2 bis. Fino all'approvazione della variante di adeguamento di cui al comma 2, non sono consentiti interventi di trasformazione, nonché miglioramenti e ricomposizioni fondiarie che risultino in contrasto con le prescrizioni e con i criteri operativi contenuti nel disciplinare tecnico di cui al comma 1."

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 luglio 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.